



**Iginio Sorbino**  
**Dottore Commercialista**  
**Revisore Contabile**  
[iginio@studiosorbino.com](mailto:iginio@studiosorbino.com)  
<http://www.studiosorbino.com>

## Riforma Fiscale tutte le novità

Legge n.111 del 9.08.2023, pubblicata in GU n.189 del 14.08.2023

### Ai gentili clienti e Loro Sedi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarti che con legge n. 111 del 09.08.2023 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14.08.2023 il Governo è stato delegato dal Parlamento ad adottare provvedimenti attuativi dei principi espressi nella legge .

Tra i principi e i criteri direttivi contenuti nella delega si segnalano:

- ÿ la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, inclusa la struttura dell'Irpef;
- ÿ la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti;
- ÿ la revisione dell'Iva;
- ÿ la revisione della disciplina doganale;
- ÿ il graduale superamento dell'Irap;
- ÿ la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'Iva;
- ÿ il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici.

La legge si compone di 23 articoli distribuiti in 5 Titoli che includono i principi generali, le imposte dirette e indirette, i procedimenti e le sanzioni, i Testi unici e i Codici, ed infine le disposizioni finanziarie.

<b>La struttura della legge delega</b>		
<b>Titoli</b>	<b>Articoli</b>	<b>Contenuto</b>
I	1-4	Principi generali Tempi di attuazione
II	5-15	Revisione delle varie imposte (Irpef, Ires, Iva, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo, ecc.) Revisione della disciplina doganale e delle accise Graduale superamento dell'Irap Piena attuazione del federalismo fiscale regionale Revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle città metropolitane e delle Province Riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici
III	16-20	Revisione degli adempimenti tributari Revisione in materia di accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni
IV	21	Redazione di Testi unici Redazione di un Codice del diritto tributario
V	22-23	Disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano

L'attuazione della riforma fiscale dovrà essere improntata, tra l'altro:

- ÿ a stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, anche al fine di sostenere famiglie, lavoratori, imprese;
- ÿ a prevenire e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale mediante, tra l'altro l'utilizzo dei dati presenti in Anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso

a tecnologie digitali e all'intelligenza artificiale ed il rafforzamento dell'adempimento collaborativo;

ÿ a razionalizzare e semplificare il sistema tributario;

ÿ a rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento dei contribuenti;

ÿ ad applicare i principi e criteri generali in materia di federalismo fiscale;

ÿ a promuovere misure finalizzate a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale.

La semplificazione, la razionalizzazione e la revisione degli adempimenti dichiarativi toccano necessariamente temi quali la certezza del diritto, le riforme dello Statuto del contribuente e dei singoli tributi, dei procedimenti tributari e del contenzioso.

\*\*\*

Di seguito si espongono sinteticamente le principali novità (direttrici) suddivise per argomenti (tra parentesi gli articoli della Legge Delega).

<b>Principi generali del diritto tributario nazionale (articoli 1-3)</b>	
<b>Articolo</b>	<b>Termini di attuazione</b>
<b>1</b>	La tempistica dell'attuazione è la seguente: - <b>entro 12 mesi</b> dalla data di entrata in vigore della Legge Delega (quindi entro il 29 agosto 2024), il Governo dovrà realizzare o rivedere i <b>Testi unici per settori omogenei</b> ; - <b>entro 24 mesi</b> dalla data di entrata in vigore della Legge Delega (quindi entro il 29 agosto 2025), il Governo dovrà adottare i <b>decreti legislativi</b> ; - <b>ulteriori decreti correttivi</b> e integrativi potranno essere emanati <b>entro i 24 mesi</b> seguenti la data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi; - <b>entro i 12 mesi seguenti</b> l'adozione dei decreti correttivi e integrativi dovrà essere realizzato il <b>Codice tributario</b> .
<b>2, comma 1, lettera e)</b>	<b>Richiesta di documenti</b>
	Riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del <b>divieto</b> , per l'Amministrazione finanziaria, di <b>richiedere al contribuente documenti già in suo possesso</b> .

<p><b>2, comma 1, lettere e) e f)</b></p>	<p><b>Aiuto ai più deboli</b></p>
	<p>Dovranno essere previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuove e più efficienti forme di erogazione di <b>informazioni</b> e di <b>assistenza</b>;</li> <li>- <b>percorsi facilitati</b> per l'accesso ai servizi da parte delle <b>persone anziane</b> o con <b>disabilità</b>.</li> </ul> <p>Particolare attenzione dovrà essere mostrata agli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità. Restano ferme le agevolazioni già previste dalla legge «Dopo di noi» (legge 22 giugno 2016, n. 112, contenente le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).</p>
<p><b>3, comma 1, lettera c)</b></p>	<p><b>Residenza fiscale</b></p>
	<p>Revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni.</p> <p>La disciplina della residenza fiscale andrà coordinata con quella:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della <b>stabile organizzazione</b>. Sul punto si evidenzia che, con la legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), è stata introdotta la possibilità di ravvisare una stabile organizzazione in Italia anche nel caso di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso (nuovo articolo 162, comma 2, lettera f-bis) del Tuir);</li> <li>- dei <b>regimi speciali</b> vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (es. impatriati, di cui al Dlgs 147/2015). Si ricorda che il regime agevolato ha la durata di cinque anni a partire dal trasferimento della residenza. Con la legge di Bilancio 2022 è stata prevista la possibilità di prolungare il regime per altri cinque anni in caso di acquisto di immobili e presenza di figli. La delega impegna il Governo a valutare l'estensione delle agevolazioni anche in caso di esecuzione della <b>prestazione lavorativa in modalità agile</b>.</li> </ul>
	<p><b>Trasferimento di attività in Italia</b></p>

<p><b>3, comma 1, lettera d)</b></p>	<p>Si prevede che vengano introdotte misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale. In particolare, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni dell'OCSE sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, gli interventi potranno ricomprendere anche la concessione di <b>incentivi all'investimento</b> o al <b>trasferimento di capitali</b> in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. Gli incentivi dovranno comunque essere affiancati da misure per prevenire ogni forma di abuso.</p>
<p><b>3, comma 1, lettera e)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Imposta sulle multinazionali</b></p> <p>Si prevede il recepimento della Direttiva Ue 14 dicembre 2022, n. 2022/2523, al fine di introdurre un'<b>imposta minima nazionale</b> e un <b>regime sanzionatorio unico</b> per tutte le imprese, localizzate in Italia appartenenti a un gruppo multinazionale, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale (15%) per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.</p>
<p><b>3, comma 1, lettera f)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Regime delle CFC</b></p> <p>Il Governo deve semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (<i>controlled foreign companies</i>), di cui all'articolo 167 del Tuir, rivedendo i criteri di <b>determinazione dell'imponibile</b> assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa del punto precedente.</p>
<p><b>Statuto dei diritti del contribuente (articolo 4)</b></p>	
	<p>Le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), d'ora in poi costituiscono principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria. Sulla base di quest'ultima indicazione, dunque, in caso di dubbio, le norme della legislazione tributaria dovranno essere interpretate in base ai principi fondamentali dello Statuto.</p>
<p><b>4, comma 1, lettera a)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Motivazioni degli atti</b></p> <p><b>Rafforzamento dell'obbligo di motivazione</b> degli atti impositivi (obbligo già previsto dall'articolo 7, legge 212/2000, secondo cui l'atto dell'Amministrazione finanziaria deve riportare nello specifico i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la</p>

	decisione di inoltrare la pretesa impositiva), anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa.
<b>4, comma 1, lettera b)</b>	<b>Valorizzazione dei principi</b>
	Valorizzazione del principio del <b>legittimo affidamento</b> del contribuente e del principio di <b>certezza del diritto</b> . In sostanza, i principi che dovranno essere rafforzati sono quelli sanciti dall'articolo 10, legge 212/2000, il quale dispone che non debbano essere applicate sanzioni né richiesti interessi di mora al contribuente che abbia applicato indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, come pure qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione. <b>Niente sanzioni</b> anche quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando la violazione è meramente formale e non dà origine ad alcun debito d'imposta.
<b>4, comma 1, lettera c)</b>	<b>Interpello</b>
	Razionalizzazione della disciplina dell'interpello (articolo 11, legge 212/2000), limitando il ricorso ai soli <b>casi veramente dubbi</b> e incrementando la messa a disposizione di servizi di risposta on line. La riforma dovrà essere realizzata: a) incrementando l'emanazione di <b>provvedimenti interpretativi di carattere generale</b> che inquadrino in modo sistematico e completo la materia interessata, in modo tale da prevenire le richieste dei contribuenti. Questi provvedimenti interpretativi dovranno, tra l'altro, individuare in modo specifico le situazioni che generano casi di abuso del diritto, attualmente non dettagliati nel merito (articolo 10-bis, legge 212/2000). I provvedimenti potranno essere elaborati anche a seguito di confronti con gli ordini professionali, le associazioni di categoria e altri enti, e tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni; b) <b>rafforzando il divieto di presentazione di istanze di interpello</b> , riservandone l'ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati; c) subordinando, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante <b>servizi di interlocuzione rapida</b> , realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; d) subordinando l'ammissibilità delle istanze di interpello al <b>versamento di un contributo</b> , da graduare in relazione a diversi fattori, quali la

	tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali. Attualmente, il versamento di un importo per l'accesso all'interpello è previsto solo per l'ammissibilità delle richieste di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (articolo 31-ter, Dpr 600/1973), il cui gettito è destinato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali.
4, comma 1, lettera d)	<b>Consulenza giuridica</b>
	Definizione della disciplina della consulenza giuridica, che sarà distinta dall'interpello. Nelle norme di attuazione della riforma dovranno essere specificati presupposti, procedure ed effetti della consulenza giuridica. Da quest'ultima procedura non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4, comma 1, lettera e)	<b>Accesso agli atti del procedimento tributario</b>
	Previsione di una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario.
4, comma 1, lettera f) e 17, comma 1, lettera b)	<b>Contraddittorio preventivo</b>
	Applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio, a pena di nullità dell'atto amministrativo, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e previsione di una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>disciplina omogenea</b> indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo;</li> <li>- <b>termine</b>, secondo quanto specificato al Senato, <b>non inferiore a 60 giorni</b>, a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento;</li> <li>- obbligo da parte dell'ente impositore di <b>motivare espressamente</b> in merito alle osservazioni formulate dal contribuente;</li> <li>- estensione del <b>livello di maggior tutela</b> previsto dall'articolo 12, comma 7, legge 212/2000.</li> </ul>
	<b>Autotutela</b>

<p><b>4, comma 1, lettera h)</b></p>	<p>Potenziamento dell'esercizio del potere di autotutela, estendendone l'applicazione agli <b>errori manifesti</b> nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate. La responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti sarà limitata alla sola condotta dolosa.</p>
<p><b>4, comma 1, lettera i)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Garante nazionale del contribuente</b></p> <p>Previsione dell'istituzione e della definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale <b>organo monocratico con incarico di durata quadriennale</b>, rinnovabile una sola volta, e della contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle Province autonome, di cui all'articolo 13, legge 27 luglio 2000, n. 212.</p> <p>In casi di particolare rilevanza in cui si fossero verificate situazioni negative nei rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione, il Garante nazionale potrà fornire indicazioni vincolanti per l'Amministrazione al fine di ripristinare un rapporto con il contribuente improntato a certezza del diritto, trasparenza, affidamento e buona fede.</p>
<p><b>Imposizione sui redditi delle persone fisiche (articolo 5)</b></p>	
<p><b>5, comma 1, lettera a)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Aspetti generali</b></p> <p>Revisione e graduale <b>riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</b> (Irpef), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote d'imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta.</p> <p>Si tratta in sostanza di arrivare all'applicazione della medesima area di esenzione e del medesimo carico impositivo indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, a partire dall'equiparazione tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione, tenendo conto delle finalità delle detrazioni stesse.</p> <p>Nel riordino delle agevolazioni si dovrà tenere conto di alcuni elementi tra cui composizione del <b>nucleo familiare</b>, tutela della <b>casa</b>, della <b>salute</b>, dell'<b>istruzione</b> e presenza di <b>soggetti disabili</b>.</p> <p>In particolare, si dovrà tener conto di questi elementi:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- composizione del nucleo familiare, con particolare attenzione a quelli in cui sia presente una persona con disabilità e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;</li> <li>- tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione;</li> <li>- tutela della salute delle persone;</li> <li>- tutela dell'istruzione;</li> <li>- tutela della previdenza complementare;</li> <li>- miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico, della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali;</li> <li>- misure volte a favorire la stipula di assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi;</li> <li>- misure volte a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età.</li> </ul> <p>Si prevede però l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo d'imposta in relazione all'Irpef.</p>
<p><b>5, comma 1, lettere b) e c)</b></p>	<p><b>Redditi fondiari</b></p>
	<p>Specifici principi sono previsti per i <b>redditi agrari</b>, nell'ottica di favorire e agevolare l'aggiornamento delle classi e qualità di coltura per le attività agricole di cui all'articolo 2135, comma 1, Codice civile. In particolare, la riforma deve introdurre <b>nuove classi e qualità di coltura</b> al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è considerata produttiva di reddito d'impresa. Prevista l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate. Dovrà essere previsto un regime di favore per i redditi ottenuti da soggetti titolari di pensione o di redditi modesti che svolgano attività agricole. In sostanza, verrà rivisto e semplificato l'attuale regime fiscale dei <b>terreni agricoli utilizzati dai piccoli imprenditori o pensionati</b>. Viene prevista la possibilità di riconoscere <b>specifiche agevolazioni</b> per i redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla</p>

	<p>lotta ai cambiamenti climatici, redditi che potranno eventualmente essere assoggettati ad un regime di imposizione semplificata. Quanto al <b>reddito di fabbricati</b>, possibilità di estendere il regime della <b>cedolare secca</b> ai canoni derivanti dalle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un'attività d'impresa, un'arte o una professione.</p>
<p><b>5, comma 1, lettera e)</b></p>	<p><b>Redditi di lavoro dipendente e assimilati</b></p>
	<p>Semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme escluse dalla formazione del reddito. L'intervento più significativo in materia riguarda il <b>welfare aziendale</b>, che verrà revisionato e semplificato in relazione alle somme e ai valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura. Nell'ambito del welfare aziendale si porrà particolare attenzione alle erogazioni finalizzate a mobilità sostenibile, previdenza complementare (con opportune implementazioni), incremento dell'efficienza energetica, assistenza sanitaria, solidarietà sociale e contribuzione agli enti bilaterali. Applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'<b>imposta sostitutiva</b> dell'Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di <b>straordinario</b> che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del Tuir, riferibili alla percezione della <b>tredecima mensilità</b> e dei <b>premi di risultato</b>, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (flat tax incrementale).</p>
<p><b>5, comma 1, lettera f)</b></p>	<p><b>Versamento delle imposte</b></p>
	<p>Con riguardo alle modalità di versamento dell'Irpef dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale), fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, realizzazione, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della <b>periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi</b> e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto (si veda anche il punto successivo).</p>

	<b>Redditi di lavoro autonomo</b>
<b>5, comma 1, lettera f)</b>	<p><b>Concorso alla formazione del reddito di tutte le somme</b> e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale (principio di onnicomprensività di somme e valori conseguiti), ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione. Il <b>criterio di imputazione temporale dei compensi</b> dev'essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente. Si supera, così, il possibile disallineamento che si viene attualmente a creare allorché un sostituto d'imposta opera una ritenuta d'acconto a seguito di un pagamento – di somme costituenti reddito di lavoro autonomo – in data 31/12/X e il percipiente dichiara il reddito nel periodo d'imposta X-1 (al ricevimento delle somme). Eliminazione della disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente. <b>Riduzione delle ritenute</b> operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie. <b>Neutralità fiscale</b> delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.</p>
	<b>Redditi diversi e redditi di natura finanziaria</b>

<p><b>5, comma 1, lettera d)</b></p>	<p>Diversi principi e criteri direttivi concernono i redditi di natura finanziaria rispetto ai quali si prevede la creazione di un'<b>unica categoria reddituale</b> (superando quindi la distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi). La determinazione dei redditi finanziari avverrà sulla base del <b>principio di cassa</b>. La possibilità di compensazione include anche le perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta.</p> <p>Verrà comunque mantenuto l'attuale livello di tassazione per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati. Relativamente ai redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo si prevede l'applicazione di un'<b>imposta sostitutiva</b> sul risultato complessivo netto di tali redditi realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione. Previsto inoltre l'obbligo di <b>dichiarazione di questi redditi</b>, con la possibilità però di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati che avranno l'obbligo di comunicazione all'agenzia delle Entrate delle informazioni rilevanti relative ai redditi di natura finanziaria.</p> <p>Novità anche per la revisione del sistema di tassazione dei <b>rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari</b>, per le quali si prevede il principio di cassa con possibilità di compensazione e tassazione del risultato annuale della gestione, con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica. Prevista anche l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria.</p>
<p><b>5, comma 1, lettera h)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Altre disposizioni in tema di redditi diversi</b></p> <p>Revisione del criterio di determinazione delle <b>plusvalenze derivanti da cessione di terreni edificabili</b>. Viene stabilita la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate dalla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria nel caso in cui si tratti di terreni</p>

	<p>derivanti da donazione. In questa situazione si assumerà in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante. Introduzione – a regime (superando quindi l'attuale sistema della proroga) – di un'<b>imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e di quote di partecipazione</b>.</p> <p>Nel nuovo regime ci sarà anche la possibilità di stabilire aliquote differenziate per l'imposta in ragione del periodo di possesso del bene. Introduzione di una nuova disciplina sulle plusvalenze conseguite dai <b>collezionisti</b> (di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, e di opere appartenenti alle arti figurative) al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.</p> <p>Il regime, esclusi i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli delle plusvalenze relative ai beni acquisiti per successione e donazione, deve comunque prevedere l'esonero da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.</p>
<p><b>5, comma 1, lettera g)</b></p>	<p><b>Redditi d'impresa</b></p>
	<p>Introduzione di un <b>regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria</b>, con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale allineata a quella Ires. Nello specifico, il Governo dovrà prevedere un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (Ires) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'Ires, ferma restando la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale.</p> <p>In altre parole, in caso di opzione, il reddito d'impresa non concorrerà per trasparenza alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef ma verrà assoggettato a un diverso regime impositivo, con applicazione di un'imposta ad aliquota proporzionale allineata a quella dell'Ires. Successivamente, nell'anno in cui avviene il prelievo dell'utile da parte dell'imprenditore o la sua distribuzione ai soci, il reddito d'impresa parteciperà a quello complessivo, fino a concorrenza delle somme assoggettate all'imposta proporzionale, prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale.</p>

<b>Imposizione sui redditi delle società e degli enti (articolo 6)</b>	
<b>6, comma 1, lettera a)</b>	<b>Regime agevolato</b>
	<p>L'Ires vede accanto all'aliquota ordinaria (24%) due regimi di vantaggio complementari: aliquota ridotta per le <b>imprese che impiegano risorse in investimenti, nuove assunzioni o partecipazione dei dipendenti agli utili</b>; in alternativa incentivi in forma di ammortamento (si veda il punto successivo). Il primo regime di vantaggio si sostanzia in una <b>riduzione dell'aliquota dell'Ires</b> nel caso in cui sia impiegata in investimenti – con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili – una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nell'anzidetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti. Precisamente, in caso di mancato rispetto delle condizioni indicate nell'arco di tempo previsto, il reddito sarà assoggettato a un'aliquota pari alla differenza tra quella ordinaria e quella ridotta già applicata. La condizione connessa all'accantonamento degli utili è intesa a favorire la patrimonializzazione delle imprese, riducendo lo squilibrio esistente a danno del capitale di rischio rispetto a quello di debito.</p>
<b>6, comma 1, lettera b)</b>	<b>Investimenti e nuove assunzioni</b>
	<p>Il secondo regime di vantaggio, in alternativa alle disposizioni di cui al punto precedente, si applica alle imprese che non possono beneficiare della riduzione dell'aliquota Ires: per detti soggetti si prevede la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il <b>potenziamento dell'ammortamento</b>, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di <b>nuove assunzioni</b>, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime.</p>
	<b>Riallineamento di valori</b>

<p><b>6, comma 1, lettera c)</b></p>	<p>Razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un <b>trattamento fiscale uniforme</b> per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti. Nella Relazione di accompagnamento alle Legge Delega si osserva che il sistema attuale non disciplina il passaggio delle microimprese dal regime di derivazione giuridica a quello di derivazione rafforzata.</p>
<p><b>6, comma 1, lettera d)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Interessi passivi</b></p> <p>Revisione della <b>disciplina della deducibilità</b> degli interessi passivi (articolo 96 del Tuir) anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'<b>erosione della base imponibile</b> realizzata dai <b>gruppi societari transnazionali</b> (erosione che si realizza principalmente attraverso la sovracapitalizzazione delle società del gruppo residenti in Paesi a fiscalità più mite e la sottocapitalizzazione di quelle residenti in Paesi ad alta fiscalità).</p>
<p><b>6, comma 1, lettera e)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Compensazione delle perdite</b></p> <p>Con i decreti delegati arriverà il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale. Da rispettare i seguenti criteri:</p> <p>1) modifica del regime delle perdite nel <b>consolidato nazionale</b> al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o revoca della tassazione di gruppo. Si tratta di un intervento che si rende necessario per evitare la gestione delle eccedenze di perdite in capo al soggetto consolidante. Con questo criterio, infatti, si prevede, per la determinazione del reddito consolidato, un regime di trasferimento globale delle perdite di un esercizio conseguite dalle singole società aderenti al consolidato in misura non eccedente la somma dei redditi dello stesso esercizio complessivamente realizzati dalle altre società aderenti allo stesso consolidato fiscale;</p> <p>2) tendenziale <b>omogeneizzazione</b> dei limiti e delle condizioni di <b>compensazione</b> delle perdite fiscali;</p> <p>3) modifica della disciplina del <b>riporto delle perdite</b> nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e</p>

	<p>revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata. L'obiettivo è quello di non limitare più le compensazioni intersoggettive tra utili e perdite realizzate nell'ambito di alcune operazioni, anche straordinarie (fusioni, scissioni, trasferimento del controllo della società dotata di perdite fiscali, opzione per la tassazione consolidata);</p> <p>4) definizione delle <b>perdite finali</b> ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea. In questo modo armonizzare la normativa interna con l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che ha individuato le condizioni da soddisfare in base alle quali le Autorità fiscali sono tenute a ritenere che le perdite di una società controllata non residente siano definitive e, quindi, deducibili dal reddito della società controllante residente.</p>
<p><b>6, comma 1, lettera f)</b></p>	<p><b>Conferimento/scambio di partecipazioni</b></p>
	<p>Modifiche alla disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, specie con riferimento alle holding. Confermato comunque il rispetto dei vigenti principi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento (regime di realizzo controllato).</p> <p>Si tratta di modificare le norme degli articoli 176 e 177 del Tuir. In particolare, relativamente alle <b>holding</b>, il comma 2-bis dell'articolo 177 detta condizioni specifiche di applicazione della normativa per cui se la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, si applica comunque il <b>regime del cd. realizzo controllato</b>, solo al ricorrere congiuntamente di due condizioni. La disposizione del comma 2-bis richiede, in particolare, che le percentuali minime si riferiscano a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale e si determinino, relativamente al conferente, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Con la revisione della disciplina s'intende ovviare all'attuale interpretazione della norma, per cui la demoltiplicazione si applica anche alle società operative di secondo livello, per cui la presenza di una sola partecipazione in una società operativa sotto soglia preclude la fruizione del regime di realizzo controllato. Viene comunque chiarito che devono essere rispettati il</p>

	<p>principio di neutralità fiscale sotteso ai conferimenti di azienda e il principio del realizzo controllato, tipico degli scambi di partecipazione mediante conferimento.</p>
<p><b>6, comma 1, lettera g)</b></p>	<p><b>Enti del Terzo Settore</b></p>
	<p>Dovrà essere previsto un <b>regime speciale</b> per il <b>passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa</b> per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività. La riforma dovrà essere adottata rispettando le disposizioni in materia di Terzo Settore (attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106). In tal modo s'intende ridurre il carico impositivo che potrebbe emergere a fronte dell'ingresso di un ente o di un suo ramo nell'ambito applicativo della disciplina fiscale del Terzo Settore, al momento dell'applicazione dei nuovi criteri di cui all'articolo 79, Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che in estrema sintesi individua quali attività sono considerate commerciali e non (requisito legato principalmente ai ricavi e alla natura dell'attività) e ne disciplina gli effetti fiscali.</p> <p>A fronte di tale mutamento, non verrebbe modificata la natura fiscale dell'ente, ma si determinerebbe ai fini Ires e Iva la produzione di effetti fiscali, legati alla fuoriuscita dal regime d'impresa dei beni prima dedicati all'attività commerciale, che potrebbero determinare l'emersione di plusvalenze imponibili e l'assoggettamento dell'operazione ad Iva, anche in mancanza di un trasferimento o di una cessione dei beni utilizzati nell'attività.</p>
<p><b>6, comma 1, lettera h)</b></p>	<p><b>Società estere</b></p>
	<p>L'intervento riguarderà la <b>qualificazione fiscale interna delle entità estere</b>. A tal fine si renderà necessario prendere in considerazione la qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale.</p> <p>In tal modo verrà superato l'attuale disallineamento tra la legislazione italiana e quelle estere, poiché attualmente le società non residenti nel territorio dello Stato (sia di capitali che di persone) sono considerate sempre opache e quindi rientrano sempre tra i contribuenti assoggettati a Ires (articolo 73 del Tuir). Verrà, quindi, revisionata la qualificazione fiscale delle entità estere, verificando i casi e le condizioni in base alle quali assumere, anche ai fini fiscali interni, la qualificazione fiscale della</p>

	entità estera, sulla base della legislazione del Paese ove la stessa è residente o è costituita.
<b>Iva (articolo 7)</b>	
<b>7, comma 1, lettera da a)</b>	<b>Presupposti e riallineamento dell'imposta alla normativa unionale</b>
	<p>Ridefinizione dei presupposti dell'imposta al fine di renderli più <b>aderenti alla normativa dell'Unione europea</b>. L'intervento di armonizzazione si rende necessario per eliminare gli elementi di disallineamento presenti nella normativa nazionale rispetto alle definizioni recate dalla Direttiva 2006/112/Ce (Direttiva Iva), che sono emersi anche a seguito dei criteri elaborati dalla Corte di Giustizia europea. Ad esempio, si tratta della definizione del <b>presupposto territoriale dell'imposta per le cessioni di beni</b>: l'articolo 7-bis, comma 1, Dpr 633/1972 tratta unitariamente le cessioni di beni con trasporto e quelle senza trasporto, mentre l'articolo 32 della Direttiva Iva tiene distinti i due casi. Anche per quanto riguarda la definizione del <b>presupposto oggettivo dell'Iva</b>, rappresentato dalla cessione di beni, va attuata una più fedele trasposizione normativa armonizzata, valorizzando il concetto economico sostanziale rispetto a quello giuridico.</p>
<b>7, comma 1, lettera da b)</b>	<b>Esenzioni</b>
	<p>Si prevede una <b>revisione della disciplina</b> delle operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità, in linea con i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea.</p> <p>La revisione prevista da tale criterio, che dovrà necessariamente essere in linea con la normativa dell'Unione europea come interpretata dalla Corte di Giustizia, consentirà di meglio definire le ipotesi esenti, quali, ad esempio, quelle del <b>settore immobiliare</b>. Questo settore, in particolare, risulta attualmente caratterizzato da una normativa complessa che distingue il regime fiscale applicabile in ragione della natura strumentale o abitativa degli immobili e della tipologia degli operatori. Il regime fiscale prevede, quale regola generale per le cessioni e le locazioni di fabbricati, l'esenzione Iva con la previsione di numerose deroghe. L'imponibilità, ad esempio, è prevista, in via obbligatoria, per le cessioni di fabbricati abitativi e strumentali effettuate entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione dalle imprese che hanno realizzato i lavori, e, in via opzionale, per le cessioni di fabbricati abitativi effettuate oltre il quinquennio dalle medesime</p>

	<p>imprese, nonché per quelle di fabbricati strumentali da chiunque effettuate. L'opzione per l'imponibilità è riconosciuta, altresì, nel campo delle locazioni, alle imprese che hanno costruito o ristrutturato gli immobili abitativi o alle imprese che destinano i fabbricati ad alloggi sociali, nonché in qualsiasi caso alle imprese che locano fabbricati strumentali. In attuazione del criterio di delega sarebbe, quindi, possibile operare una profonda rivisitazione della materia conferendole maggiore coerenza e organicità.</p>		
<p><b>7, comma 1, lettera da c)</b></p>	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="402 510 1436 573" style="text-align: center;"><b>Aliquote</b></th> </tr> <tr> <td data-bbox="402 573 1436 1792"> <p><b>Razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote dell'Iva</b> secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi simili, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale. Secondo le norme unionali, gli Stati membri applicano, nell'ambito del regime Iva, un'aliquota normale non inferiore al 15% (articolo 97, Direttiva 2006/112/Ce). È, invece, <b>limitata la possibilità di applicare aliquote ridotte</b>, al fine di evitarne la proliferazione. L'articolo 98, paragrafo 1, punto 1 della medesima Direttiva prevede, infatti, che possano essere applicate un massimo di due aliquote ridotte (fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5%) unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'Allegato III della Direttiva medesima (elenco recentemente aggiornato con la Direttiva Ue 2022/542), per un limite massimo di 24 punti (categorie) tra quelli ivi indicati. Un'aliquota inferiore al minimo del 5% può, invece, essere applicata a un massimo di sette punti (categorie) del medesimo Allegato III. La normativa Ue prevede anche una cosiddetta "<b>aliquota zero</b>", vale a dire una esenzione con diritto a detrazione. La norma sovranazionale stabilisce altresì che gli Stati membri che al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote inferiori al minimo del 5% a una quantità maggiore di beni o prestazione di servizi rispetto a quella attualmente consentita (più di sette punti dell'Allegato) dovranno adeguarsi al limite massimo sopra menzionato entro il 1° gennaio 2032 (articolo 98, paragrafo 2, punto 4, Direttiva 206/112/Ce). L'articolo 105-ter della Direttiva autorizza altresì gli Stati membri che, al 1° gennaio 2021, applicavano aliquote ridotte (non inferiori al minimo del 5%) alle operazioni relative all'edilizia abitativa che non rientrano nell'ambito di una politica sociale, ad</p> </td> </tr> </table>	<b>Aliquote</b>	<p><b>Razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote dell'Iva</b> secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi simili, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale. Secondo le norme unionali, gli Stati membri applicano, nell'ambito del regime Iva, un'aliquota normale non inferiore al 15% (articolo 97, Direttiva 2006/112/Ce). È, invece, <b>limitata la possibilità di applicare aliquote ridotte</b>, al fine di evitarne la proliferazione. L'articolo 98, paragrafo 1, punto 1 della medesima Direttiva prevede, infatti, che possano essere applicate un massimo di due aliquote ridotte (fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5%) unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'Allegato III della Direttiva medesima (elenco recentemente aggiornato con la Direttiva Ue 2022/542), per un limite massimo di 24 punti (categorie) tra quelli ivi indicati. Un'aliquota inferiore al minimo del 5% può, invece, essere applicata a un massimo di sette punti (categorie) del medesimo Allegato III. La normativa Ue prevede anche una cosiddetta "<b>aliquota zero</b>", vale a dire una esenzione con diritto a detrazione. La norma sovranazionale stabilisce altresì che gli Stati membri che al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote inferiori al minimo del 5% a una quantità maggiore di beni o prestazione di servizi rispetto a quella attualmente consentita (più di sette punti dell'Allegato) dovranno adeguarsi al limite massimo sopra menzionato entro il 1° gennaio 2032 (articolo 98, paragrafo 2, punto 4, Direttiva 206/112/Ce). L'articolo 105-ter della Direttiva autorizza altresì gli Stati membri che, al 1° gennaio 2021, applicavano aliquote ridotte (non inferiori al minimo del 5%) alle operazioni relative all'edilizia abitativa che non rientrano nell'ambito di una politica sociale, ad</p>
<b>Aliquote</b>			
<p><b>Razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote dell'Iva</b> secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi simili, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale. Secondo le norme unionali, gli Stati membri applicano, nell'ambito del regime Iva, un'aliquota normale non inferiore al 15% (articolo 97, Direttiva 2006/112/Ce). È, invece, <b>limitata la possibilità di applicare aliquote ridotte</b>, al fine di evitarne la proliferazione. L'articolo 98, paragrafo 1, punto 1 della medesima Direttiva prevede, infatti, che possano essere applicate un massimo di due aliquote ridotte (fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5%) unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'Allegato III della Direttiva medesima (elenco recentemente aggiornato con la Direttiva Ue 2022/542), per un limite massimo di 24 punti (categorie) tra quelli ivi indicati. Un'aliquota inferiore al minimo del 5% può, invece, essere applicata a un massimo di sette punti (categorie) del medesimo Allegato III. La normativa Ue prevede anche una cosiddetta "<b>aliquota zero</b>", vale a dire una esenzione con diritto a detrazione. La norma sovranazionale stabilisce altresì che gli Stati membri che al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote inferiori al minimo del 5% a una quantità maggiore di beni o prestazione di servizi rispetto a quella attualmente consentita (più di sette punti dell'Allegato) dovranno adeguarsi al limite massimo sopra menzionato entro il 1° gennaio 2032 (articolo 98, paragrafo 2, punto 4, Direttiva 206/112/Ce). L'articolo 105-ter della Direttiva autorizza altresì gli Stati membri che, al 1° gennaio 2021, applicavano aliquote ridotte (non inferiori al minimo del 5%) alle operazioni relative all'edilizia abitativa che non rientrano nell'ambito di una politica sociale, ad</p>			

	<p>applicarvi aliquote ridotte purché, a decorrere dal 1° gennaio 2042, non inferiori al 12%. In Italia l'aliquota ordinaria è determinata nella misura del 22%. L'ordinamento nazionale prevede inoltre due aliquote ridotte (di cui alla Tabella A allegata al Dpr 633/1972): una al 10% (che si applica, ad esempio, alle forniture di energia elettrica e gas – Tabella A, parte III del Dpr 633/1972) e una al 5% (che si applica, ad esempio, su alcuni prodotti alimentari e sulla cessione di beni ritenuti necessari per contrastare l'emergenza da Covid-19 (Tabella A, parte II-bis del Dpr 633/1972). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalle norme unionali sopra menzionate, infine, l'aliquota minima al 4%, che si applica sui prodotti di primaria importanza quali, ad esempio, gli alimenti (Tabella A, parte II del Dpr 633/1972).</p>
<p><b>7, comma 1, lettera d)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Detrazione</b></p> <p>Consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione maggiormente aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, riconoscendo in particolare la facoltà di applicare il <b>pro-rata di detraibilità</b> ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto. In altre parole, è previsto che sia consentito al soggetto passivo di limitare l'applicazione del pro-rata di detraibilità ai <b>soli beni e servizi a uso promiscuo</b>, utilizzati quindi sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni esenti, e di operare negli altri casi la detrazione secondo un criterio analitico di afferenza dei beni e dei servizi acquistati alle singole operazioni sulla base della natura delle operazioni stesse.</p> <p>Viene, pertanto, modificato il criterio del pro-rata generale, in base al quale la ridotta percentuale forfettaria di detraibilità si applica a tutti gli acquisti e alle importazioni effettuate da un soggetto passivo che svolge sistematicamente sia attività imponibili che attività esenti, attualmente previsto in via obbligatoria dall'ordinamento nazionale (articolo 19, comma 5, Dpr 633/1972), anche se esso è risultato conforme alla Direttiva Iva, come confermato dalla Corte di Giustizia Ue, sentenza 14 dicembre 2016, causa C-378/15, in virtù della possibilità, accordata agli Stati membri, di autorizzare o obbligare il soggetto passivo a operare la detrazione secondo la regola della percentuale di detrazione relativamente a tutti i beni e servizi acquistati (articolo 173, paragrafo 2, lettera c) della Direttiva Iva). Per effetto del principio di delega, al fine di</p>

	<p>consentire l'esercizio della detrazione con modalità più aderenti alla natura delle operazioni attive, verrà meno l'obbligatorietà del pro-rata generale, che potrà comunque continuare a essere applicato qualora il contribuente lo ritenga utile, ad esempio, per esigenze di semplificazione nel calcolo dell'imposta dovuta. Armonizzare i criteri di detraibilità dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli della normativa dell'Unione europea. Nell'ambito del <b>settore immobiliare</b>, l'esercizio della detrazione è attualmente escluso (articolo 19 bis-1, lettera i), Dpr 633/1972) in relazione all'imposta dovuta sull'acquisto, sulla locazione, sulla gestione e sul recupero di fabbricati abitativi per le imprese diverse da quelle che svolgono in via esclusiva o prevalente attività edilizia nel settore abitativo. Tale indetraibilità oggettiva dovrà, pertanto, essere rivista al fine di rendere anche in questo settore, l'esercizio della detrazione coerente con la natura dell'operazione per la quale è utilizzato il bene o il servizio acquistato (in linea con le precisazioni di recente fornite dall'agenzia delle Entrate con la Risposta Interpello 24 luglio 2023, n. 392).</p> <p>Prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato <b>al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta</b>.</p> <p>Potrà, pertanto, essere superata l'attuale previsione dell'articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998, in base alla quale la detrazione non può essere esercitata nel periodo in cui l'imposta è diventata esigibile ma in quello in cui la fattura è ricevuta. L'esercizio della delega consentirà, pertanto, ai contribuenti di detrarre l'Iva indicata sulle fatture d'acquisto relative a operazioni effettuate nell'anno precedente o nel periodo in cui la relativa imposta è diventata esigibile o in quello in cui la fattura è ricevuta.</p>
<p><b>7, comma 1, lettera e)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Opere d'arte</b></p> <p>Circa l'importazione di opere d'arte s'intende recepire la Direttiva Ue 5 aprile 2022, n. 2022/542. Prevista, inoltre, l'<b>estensione dell'aliquota ridotta</b> anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.</p>
<p><b>7, comma 1, lettera f)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Gruppo Iva</b></p> <p>Novità per la costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto. Ad esempio, la delega potrà intervenire sul <b>criterio "all in, all out"</b>, in base</p>

	<p>al quale l'opzione per la costituzione del Gruppo Iva vincola tutti i soggetti legati da vincoli finanziari, economici e organizzativi. Potrà, dunque, essere modificato il <b>perimetro soggettivo del Gruppo Iva</b> per consentite anche solo ad alcuni soggetti, per i quali ricorrano i suddetti vincoli previsti dalla normativa vigente, di costituire un Gruppo Iva.</p>
<p><b>7, comma 1, lettera g)</b></p>	<p><b>Terzo Settore</b></p>
	<p>Dovrà essere effettuata una <b>razionalizzazione della disciplina dell'Iva</b> per gli enti del Terzo Settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale. L'intervento si rende necessario a causa delle modifiche introdotte dalla riforma del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) che hanno previsto l'applicazione agli enti di natura non commerciale di talune ipotesi di esclusione ed esenzione ai fini Iva in linea con quanto applicabile alle Onlus (articolo 89, comma 7, lettere a) e b), Dlgs 117/2017). Tra l'altro, l'articolo 5, comma 15-quater, DI 146/2021 ha previsto, a partire del 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 683, legge 234/2021), di considerare rilevanti ai fini Iva, seppure in regime di esenzione, alcune prestazioni di servizi e cessioni di beni rese dagli enti non profit di tipo associativo nei confronti dei propri associati e partecipanti. Detta normativa è stata introdotta per evitare una procedura d'infrazione. In particolare, con la procedura di infrazione n. 2008/2010, attualmente allo stato di messa in mora complementare (C (2019) 4849 final 2019 del 25 luglio 2019), è stato contestato il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano delle esenzioni di pubblico interesse, di cui all'articolo 132, Direttiva 2006/112/Ce; la Commissione europea ha eccepito allo Stato italiano l'impossibilità di considerare escluse dal campo di applicazione dell'Iva le operazioni degli enti non commerciali a favore dei loro associati a fronte dell'aumento della quota associativa o dietro corrispettivo specifico. Ai fini dell'archiviazione della citata procedura d'infrazione, si è proceduto all'adeguamento della normativa nazionale mediante l'articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies, DI 146/2021, che rende la disciplina Iva delle operazioni effettuate da enti non commerciali a carattere associativo conforme alle indicazioni dell'articolo 132 menzionato prevedendo (come detto, con decorrenza 2024) che tali operazioni siano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sebbene in regime di esenzione.</p>
	<p><b>Irap (articolo 8)</b></p>
	<p><b>Soppressione</b></p>

<p><b>8, comma 1, lettera a)</b></p>	<p>Graduale superamento dell'imposta, con priorità per le <b>società di persone</b> e le <b>associazioni senza personalità giuridica</b> costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. In una successiva fase verrà esteso alle società di capitali. Si ricorda che la legge di Bilancio 2022 ha già esentato dall'Irap i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali e i professionisti. Gli interventi normativi effettuati in attuazione di quanto detto non devono generare aggravii di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.</p>
<p><b>8, comma 1, lettere a), b), c)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Sostituzione</b></p> <p><b>Istituzione di una sovrimposta</b>, determinata secondo le <b>medesime regole dell'Ires</b>, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale (e di gettito), assicurando alle Regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di Irap. La norma esplicitamente prevede che l'intervento sull'Irap deve comunque garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, per cui il gettito della nuova sovrimposta dovrà essere equivalente per le Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote Irap maggiori di quelle minime.</p>
<p><b>Ulteriori principi e criteri direttivi (articolo 9)</b></p>	
<p><b>9, comma 1, lettera a)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Crisi d'impresa</b></p> <p>La revisione del sistema dei tributi dovuti dalle imprese che accedono agli interventi previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019) dovrà introdurre un regime di <b>tassazione del reddito differenziato</b> a seconda che l'impresa decida per la liquidazione o il risanamento. In pratica, per tutte le imprese, a prescindere dalla</p> <p>dimensione, il nuovo sistema dovrà distinguere tra imprese che fanno ricorso agli istituti liquidatori, e imprese che scelgono invece gli istituti di risanamento. Nel primo caso, ossia per le <b>imprese che scelgono la liquidazione</b>, si estendono le modalità di determinazione del reddito attualmente previste per le sole procedure del fallimento (liquidazione giudiziale) e della liquidazione coatta amministrativa (per cui il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della</p>

procedura sarà costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il valore fiscale del patrimonio netto dell'impresa all'inizio del procedimento ed è quantificato in relazione all'intero periodo della procedura, indipendentemente dalla sua durata). La riforma dovrà, quindi, prevedere l'adeguamento degli obblighi e degli adempimenti nelle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta precedente, al fine di superare le incertezze interpretative emerse in assenza di una apposita disciplina normativa.

Per le **imprese che invece scelgono la via del risanamento**, continuerà ad applicarsi l'ordinaria disciplina con riguardo sia alla determinazione del reddito sia ai relativi obblighi dichiarativi. Sarà esteso agli istituti liquidatori, al concordato preventivo di qualunque tipo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, il **regime degli adempimenti attualmente previsto ai fini Iva per la liquidazione giudiziale**. Il periodo d'imposta è, quindi, interrotto alla data in cui l'impresa debitrice deposita la domanda di accesso agli istituti previsti dal Codice e i crediti sorti anteriormente all'apertura delle procedure vengono compensati con i debiti d'imposta relativi allo stesso periodo. La riforma dovrà intervenire sul trattamento fiscale dei componenti positivi derivanti dallo stralcio di debiti, estendendo la disciplina dell'articolo 88, comma 4-ter, del Tuir. In base a questo articolo si stabilisce l'irrilevanza delle sopravvenienze derivanti da istituti che hanno carattere liquidatorio, mentre per le procedure che non hanno la stessa finalità la riduzione dei debiti ottenuta non costituisce sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante per la parte che eccede: le perdite, pregresse e di periodo senza considerare il limite dell'80%; la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'Aiuto alla crescita economica (Ace); gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati. La delega prevede che con la riforma venga **estesa la deducibilità "automatica" della perdita su crediti** alle ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a tutti gli istituti previsti dal Codice della crisi d'impresa, qualunque sia la loro finalità della crisi di impresa e dell'insolvenza. Attualmente la deduzione automatica è possibile solo se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato, oppure è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Al di fuori di questi casi le perdite su crediti sono deducibili secondo la regola generale, cioè solo se risultanti da elementi certi e precisi (articolo 101, comma 5 del Tuir).

Verrà esteso a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi d'impresa

	<p>della disposizione (contenuta nell'articolo 26, comma 3-bis, Dpr 633/1972) che consente di esercitare il <b>diritto alla detrazione da mancato pagamento</b> – emettendo nota di credito rilevante ai fini Iva – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, senza dover attendere il suo esito. Resta invece l'obbligo di attendere il termine per le procedure esecutive individuali. Si prevede il rimborso e la cessione dei crediti d'imposta maturati nel periodo anche prima della chiusura della procedura. Nella relazione il Governo chiarisce che questo intervento punta a superare le incertezze interpretative che hanno ostacolato il recupero dei crediti fiscali e generato controversie giudiziali che hanno impedito la tempestiva chiusura dei fallimenti.</p> <p><b>Novità per la notifica degli atti impositivi:</b> il relativo obbligo richiede che l'atto venga portato a conoscenza sia degli organi giudiziari che dell'impresa debitrice, al fine di consentire la piena attuazione del diritto di difesa.</p> <p>Si prevede la possibilità di raggiungere un <b>accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi</b>, anche locali nell'ambito della composizione negoziata (in coordinamento con la disciplina in tema di transazione fiscale prevista dagli articoli 63 e 88 del Codice della crisi d'impresa), disponendo l'intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Rientreranno, quindi, nella transazione fiscale: i tributi erariali, amministrati dall'agenzia delle Entrate o dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli;- i tributi diversi da quelli erariali che, pur essendo di spettanza di altri enti (come Comuni e Regioni), sono amministrati dalle agenzie fiscali ex lege oppure sulla base di una convenzione.</p>
<p><b>9, comma 1, lettera b)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Società di comodo</b></p> <p>Individuazione di <b>nuovi parametri</b>, da aggiornare periodicamente, che consentano di qualificare le società senza impresa (cd. società non operative o di comodo), ossia società che, pur prive di fatto di un'attività economica, usufruiscono dei benefici associati alla determinazione analitica del reddito di impresa e alla possibilità di fruire dell'Iva a credito. Attualmente, la presunzione dell'utilizzo di vantaggi fiscali indebiti viene desunta dagli insufficienti risultati economici di questi soggetti e comporta conseguenze particolarmente penalizzanti sotto il profilo tributario. La condizione di società non operativa viene verificata alla luce della presenza di un determinato volume di asset patrimoniali, con i</p>

	<p>quali vengono confrontati i ricavi della società: se questi sono troppo bassi rispetto a un valore percentualmente determinato in base ai beni patrimoniali (immobilizzazioni), la società ha l'obbligo di dichiarare un reddito minimo presunto, anch'esso determinato percentualmente in base agli asset.</p> <p>La delega prevede l'introduzione di una serie di <b>criteri specifici</b>: a tal fine si dovrà tenere anche conto dei principi elaborati, in materia di Iva, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Ue. Verranno individuate anche <b>cause di esclusione</b> che tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un numero minimo di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa.</p> <p>In particolare, l'esclusione dell'applicazione della disciplina sarà prevista: dalla circostanza che la società abbia in organico un numero minimo di lavoratori dipendenti; dal fatto che la società appartenga a settori regolamentati che offrono garanzia di esclusione di utilizzo della forma societaria per l'esercizio di attività di mero godimento da parte delle persone fisiche.</p>
<p><b>9, comma 1, lettere c) e d)</b></p>	<p><b>Avvicinamento dei valori fiscali a quelli civili</b></p>
	<p><b>Limitazione</b> – quanto ai criteri di determinazione del reddito d'impresa – delle <b>variazioni in aumento e in diminuzione</b> da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. È ammessa la possibilità, per alcune voci, di applicare tale avvicinamento delle regole fiscali a quelle civilistiche ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da professionisti qualificati, che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, limitando al minimo la divergenza tra la disciplina fiscale e quella civilistica, la riforma revisionerà anche la disciplina dei <b>costi parzialmente deducibili</b>. Si deve prevedere la facoltà, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS (<i>International Accounting Standard</i>)/IFRS (<i>International Financial Reporting Standard</i>) per il bilancio consolidato, di applicarli anche al bilancio d'esercizio. Semplificazione e razionalizzazione della disciplina del Codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle <b>imprese di minori dimensioni</b>.</p>

<p><b>9, comma 1, lettera e)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Scissione mediante scorporo</b></p> <p>Si stabilisce l'introduzione della <b>disciplina fiscale</b> relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del Codice civile. Detta norma, introdotta nel nostro ordinamento dal Dlgs 19/2023 in attuazione della Direttiva Ue 2019/2121, prevede che con la scissione mediante scorporo una società assegni parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a se stessa le relative azioni o quote (e non ai soci), continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.</p>
<p><b>9, comma 1, lettera f)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Liquidazione delle imprese individuali e delle società</b></p> <p>Verrà rivista la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali. Dovrà essere previsto che venga assunto come definitivo il reddito relativo a ciascun periodo d'imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa compreso tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta.</p>
<p><b>9, comma 1, lettere da g) a i)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Regimi di vantaggio e sviluppo del mezzogiorno</b></p> <p>Sarà operata una revisione della fiscalità di vantaggio, ossia il complesso di disposizioni finalizzate a fornire vantaggi di natura fiscale e sostegno all'avvio di nuove iniziative in particolari aree geografiche oppure a determinati settori. Si punta in questo caso a privilegiare gli interventi che alla luce della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (Regolamento Ue 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno) possono essere adottati senza la necessità di ulteriori autorizzazioni a livello comunitario. Favorire lo <b>sviluppo economico del Mezzogiorno</b> e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali.</p>
<p><b>9, comma 1, lettera l)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Regimi agevolati per attività sociali ed erogazioni liberali</b></p> <p>Il Governo dovrà adottare delle semplificazioni relative alle agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali</p>

	<p>attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà. L'intervento dovrà essere effettuato in coerenza con le disposizioni del Codice del Terzo Settore e con il diritto dell'Unione europea.</p> <p><b>Revisione dei diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali</b> disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. Nella disciplina attuale in alcuni casi è prevista la deducibilità dal reddito delle erogazioni in questione mentre in altri dispone esclusivamente la detraibilità e, oltretutto, con aliquote differenziate a seconda dell'attività svolta dall'ente.</p>
<b>9, comma 1, lettera m)</b>	<b>Regime fiscale dello sport</b>
	<p>Prevista la razionalizzazione delle misure fiscali a sostegno dello sport e degli enti sportivi. La riforma complessiva dovrà partire dal coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo <b>sport dei giovani</b> e dei <b>soggetti svantaggiati</b>.</p>
<b>9, comma 1, lettera n)</b>	<b>Cervelli e impatriati</b>
	<p>La delega al Governo riguarda le misure contro l'espatrio dei cervelli; le misure che verranno adottate saranno volte a favorire la permanenza in Italia dei soggetti che hanno compiuto il percorso di studio in Italia. Si prevede per questo anche la <b>razionalizzazione degli incentivi</b> per il rimpatrio sia dei lavoratori che di docenti e ricercatori che si sono trasferiti all'estero.</p>
<b>Altri tributi indiretti (articolo 10)</b>	
	<p>L'intervento richiesto al Governo è quello di razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile.</p>
<b>10, comma 1, lettere da a) a c)</b>	<b>Imposta sulle successioni</b>
	<p>Previsto il sistema di <b>autoliquidazione</b> per l'imposta sulle successioni.</p>
	<b>Imposta di registro</b>

<p><b>10, comma 1, lettere da a) a g)</b></p>	<p>Previsto il sistema di autoliquidazione per l'imposta di registro nell'ambito delle <b>successioni per causa di morte</b>. Attualmente è prevista l'autoliquidazione, nell'ambito delle successioni, per le imposte ipotecarie e catastale. Con la riforma l'autoliquidazione sarà adottata anche per l'imposta di successione vera e propria. Prevista anche la semplificazione della disciplina dell'<b>imposta di bollo</b> e dei <b>tributi speciali</b> tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti. Da rivedere le modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli <b>atti giudiziari</b> con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile.</p>
<p><b>10, comma 1, lettera d)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Imposta unica per gli atti che interessano il catasto</b></p> <p>Per gli atti relativi agli immobili si prevede una <b>significativa semplificazione</b> con l'applicazione di un'imposta unica, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari. Operativamente si tratterà di intervenire sulle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari che formano l'oggetto dell'imposta ipotecaria, mentre le volture catastali degli immobili trasferiti costituiscono l'oggetto dell'imposta catastale. Una pluralità di tributi che rende complessa la loro gestione e difficile la loro applicazione da parte dei contribuenti. Passando ad un'imposta unica, soprattutto nell'ipotesi di tassazione in misura fissa, si dovrebbero ottenere effetti positivi sia in termini di gestione dei tributi da parte dell'Amministrazione finanziaria sia per i contribuenti, i quali avranno così un'unica fonte normativa di riferimento.</p>
<p><b>10, comma 1, lettera f)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Modalità (telematiche) di pagamento</b></p> <p>Saranno semplificate le modalità di pagamento, che dovranno diventare sempre più telematiche, per tutte le tipologie di tributi indiretti, compresa l'imposta di bollo. Saranno dunque introdotte nuove soluzioni tecnologiche per <b>facilitare gli adempimenti</b>: sarà potenziato l'insieme dei servizi telematici e assicurato un sistema più efficiente di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento.</p>

	<b>Tasse automobilistiche</b>
<b>10, comma 1, lettera h)</b>	Riordino delle tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e <b>progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica</b> per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt o KW (Superbollo, in vigore dall'anno 2012; il tributo è fissato in 20 euro per ogni KW), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.
<b>Dogana e accisa (articoli 11 e 12)</b>	
	<b>In materia doganale</b>
<b>11</b>	Riordino delle procedure di <b>liquidazione</b> , revisione dell' <b>accertamento e riscossione</b> di cui al Dlgs 8 novembre 1990, n. 374. Misure saranno previste per l'istituto della <b>controversia doganale</b> , di cui al Titolo II, Capo IV, del Dpr 43/1973, in considerazione della necessità di coordinamento con gli altri rimedi esperibili in sede di accertamento del tributo dovuto. Il riordino della materia passerà anche attraverso la soppressione di talune norme obsolete, contenute nel Dpr 43/1973 (TULD), nel Dlgs 474/1990 e nella legge 907/1942. Dovrà essere potenziato lo <b>Sportello unico doganale e dei controlli</b> (articolo 20, Dlgs 169/2016).
	<b>In materia di accisa</b>
<b>12</b>	Il primo criterio da seguire per la revisione del settore delle accise attiene all'impatto ambientale: si prevede, infatti, di <b>rimodulare le aliquote sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento</b> in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, anche con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di biomasse o altre risorse rinnovabili per la produzione energetica, in linea peraltro con le disposizioni comunitarie. Il legislatore intende introdurre ulteriori meccanismi volti a <b>incentivare</b> , nel rispetto delle disposizioni europee in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la <b>produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas</b>

**naturale** o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili. Intervento possibile anche attraverso la previsione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa. La Direttiva 2003/96/CE, peraltro, già contiene il supporto alla riduzione delle emissioni di carbonio e di prodotti ad alta efficienza energetica, consentendo di esentare dalla tassazione le fonti di energia rinnovabili come i biocarburanti o i combustibili e l'energia elettrica utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri.

Il Governo dovrà rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica, al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente. Con il medesimo fine ispiratore della tutela ambientale dovrà essere operato il riordino e la **revisione delle agevolazioni in materia di accisa** sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, sempre tenendo presente quelle a più basso impatto ambientale. Al riguardo viene indicata la necessità di una progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni Ue, di alcune delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi e che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente. Dovrà essere adottata una complessiva semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alla **detenzione, vendita e circolazione dei prodotti alcolici**. La riforma dovrà contenere anche la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato.

Revisione della disciplina di applicazione dell'**imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio** e altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica. Sarà aggiornata la lista dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo, in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione dell'imposta di consumo. Interventi anche in materia di sigarette elettroniche e prodotti contenenti nicotina.

### Tributi regionali e locali (articoli 13 e 14)

13, comma 1, lettera b), numero 2)	Semplificazioni
	Semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di

	<p><b>adempire mediante compensazione</b>, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con <b>sistemi premiali di riduzione delle sanzioni</b>, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali. Previsto anche il ricorso a forme alternative di finanziamento per far fronte alla riduzione dei trasferimenti di risorse nazionali.</p>
<p><b>2, comma 1, lettera g) e 13, comma 1, lettere a) e b)</b></p>	<p><b>Federalismo fiscale in ambito dei tributi regionali</b></p>
	<p>Assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale (di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42), attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione (già previsti dal Dlgs 68/2011, come la compartecipazione al gettito Iva, Irap, addizionali, ecc.), in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>A tali fini, la norma richiama espressamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'articolo 2 della legge 42/2009 che prevede l'esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo;</li> <li>- l'articolo 7 della legge 42/2009 in base al quale per i tributi il cui gettito è attribuito alle Regioni, le stesse possono intervenire per <b>modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni</b>, come pure hanno la facoltà di modulare le addizionali di competenza;</li> <li>- l'articolo 12 della legge 42/2009 relativo alla <b>flessibilità dei tributi</b> in base al quale la legge statale stabilisce, garantendo un'adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale per i tributi propri dei Comuni.</li> </ul> <p>In attuazione di quanto previsto dalla delega si dispone in dettaglio, con particolare riguardo ai tributi regionali, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- revisione del meccanismo finalizzato a garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi, anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;</li> <li>- attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'Iva sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate, da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;</li> </ul>

	<p>- che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione, l'aliquota destinata al finanziamento della sanità, sia stabilita, a livello nazionale, in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'Iva.</p> <p>La razionalizzazione dei tributi regionali passa anche attraverso la <b>semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari</b>, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle Regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi. In particolare, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la modifica, abrogazione, trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia;</li> <li>- la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi previsti dalla delega (compresi quelli relativi alle sanzioni) anche attraverso l'eventuale attribuzione alle Regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo (DI 78/2010) e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.</li> </ul>
<b>14</b>	<p style="text-align: center;"><b>Tributi degli enti locali</b></p> <p>Attribuzione agli enti locali (Comuni, città metropolitane, Province) della facoltà di prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>tributi propri</b> mantenendo il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, in maniera tale da escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;</li> <li>- la <b>garanzia delle compartecipazioni a tributi erariali</b> e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;</li> <li>- direttamente, in virtù dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446.</li> </ul> <p><b>Riordino dei singoli tributi locali</b>, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia</p>

del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio. In tema di adempimenti, interventi volti alla **semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento** a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali. In particolare, nell'ottica di un più efficiente rapporto con i contribuenti, la delega prevede di attribuire agli enti locali la facoltà di introdurre **tipologie di definizione agevolata**. Queste potranno avere anche la forma di adesione a quelle adottate per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, come nel caso dell'ultima rottamazione delle cartelle. In tema di accertamento e di riscossione, interventi per ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, tramite la modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti. A tal fine saranno stabilite forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate (a tal proposito si veda anche l'articolo 16, comma 1), lettera n), della legge di riforma in esame). La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. In tema di sanzioni, **revisione del sistema sanzionatorio**, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie. Un altro intervento (articolo 14, comma 1, lettera f)), sempre volto alla semplificazione, prevede un intervento di **razionalizzazione dei tributi di carattere patrimoniale**, prevedendo l'eliminazione di quelli che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali. Resta fermo che dovranno essere assicurate le opportune compensazioni di gettito. Nell'ottica dell'autonomia, la riforma dovrà prevedere (articolo 14,

	<p>comma 2) la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle Province e alle città metropolitane della fiscalità propria. Così, ci saranno tributi propri per le città metropolitane e tributi propri per le Province. In particolare, dovranno essere introdotti per entrambi gli enti un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti. Previsto anche un fondo perequativo.</p>
<b>Giochi pubblici (articolo 15)</b>	
	<b>Vincite e revisione del settore</b>
<b>15, commi 1 e 2, lettera a)</b>	<p>Revisione della disciplina fiscale sui giochi, confermando l'attuale sistema basato su autorizzazioni e concessioni. Per prevenire le <b>ludopatie</b>, si dispone la diminuzione dei limiti di giocata e di vincita e l'introduzione di nuove misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, nonché a prevenire i fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo (DGA) e di gioco minorile. A tal fine verrà introdotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti;</li> <li>- il rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro. Verranno altresì individuate le caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco. Inoltre, si prevede una <b>revisione della pubblicità</b> con l'impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili.</li> </ul>
	<b>Apertura delle sale da gioco e raccolta delle giocate</b>
<b>15, comma 2, lettere b), c), i) e l)</b>	<p>Un intervento attiene alla <b>pianificazione della presenza delle sale da gioco sul territorio</b>, la quale dovrà far perno su una maggior concertazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali sull'autorizzazione di nuovi luoghi fisici di offerta, nonché sul procedimento di abilitazione dei soggetti responsabili, con l'obiettivo di consentire agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi sull'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati.</p>

	<p>Dovrà essere effettuato il <b>riordino delle reti di raccolta del gioco</b> sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza.</p> <p>Inoltre, le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza potranno, sotto la loro diretta responsabilità, comprendere anche luoghi fisici ma solo per l'erogazione di servizi accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite.</p>
<p><b>15, comma 2, lettere da d) a h)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Lotta al gioco illegale</b></p> <p>Sono previsti <b>più controlli</b> e una <b>maggiore trasparenza richiesta ai concessionari</b> per combattere il gioco illegale e prevenire le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco. A tal fine si prevede il rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui <b>requisiti soggettivi e di onorabilità</b> dei soggetti che, direttamente o indirettamente (quindi di tutti i soggetti che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle società concessionarie di giochi pubblici), detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali. Saranno anche introdotte specifiche cause di <b>decadenza dalle concessioni</b> e di <b>esclusione dalle gare</b> per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di dichiarazione dell'identità del soggetto indirettamente partecipante. Dovranno altresì essere fissati limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco. Verrà, infine, definito il contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Andranno anche armonizzate le percentuali riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, e quelle destinate a vincita (payout).</p>
<p><b>15, comma 2, lettere da m) a p)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Lotta all'evasione</b></p> <p>Prevista la <b>revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento</b> per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle violazioni che riguardano le concessioni.</p>

	<p>A queste azioni si affiancherà il riordino del sistema delle sanzioni, sia penali che amministrative, prevedendo aggravanti per le violazioni nell'ambito del gioco a distanza. In tale ambito ci sarà anche un intervento in materia di qualificazione degli organismi di certificazione, che, tenuto conto della normativa di settore adottata dall'Unione europea, dovrà essere improntata a maggior rigore, specificità e trasparenza per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati. Da attuare poi il riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta. Al fine di favorire il contrasto alle pratiche di gioco illegale, infine, dovranno essere adottati piani annuali di controllo. I dettagli verranno disciplinati con decreto del Mef, su proposta dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con la Guardia di finanza. Da parte loro i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, potranno avere accesso ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione.</p> <p>Il Mef dovrà presentare annualmente alle camere una relazione con i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.</p>
<b>Accertamento e adempimenti fiscali (articoli 16 e 17)</b>	
<b>17, comma 1, lettera g), numero 1)</b>	<b>Adempimento collaborativo</b>
	Potenziamento e semplificazione del regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del Dlgs 5 agosto 2015, n. 128, anche attraverso <b>maggiori meccanismi premiali</b> e la <b>riduzione della soglia di ingresso al regime</b> .
<b>17, comma 1, lettera g), numero 2)</b>	<b>Concordato preventivo biennale</b>
	Per i <b>soggetti di minore dimensione</b> , è prevista l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la <b>proposta per la definizione biennale della</b>

	<b>base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap</b> , formulata dall'agenzia delle Entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli Isa per i soggetti a cui si rendono applicabili.
<b>17, comma 1, lettera g), numero 3)</b>	<b>Adempimento collaborativo per i soggetti esteri</b>
	Introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro.
<b>16, comma 1, lettera c)</b>	<b>Inadempimenti formali</b>
	<b>Non si decadrà dai benefici</b> in caso di inadempimenti formali o di scarsa gravità: sarà quindi possibile continuare ad usufruire di vantaggi, detrazioni o regimi agevolati in caso di errori di scarsa portata.
<b>17, comma 1, lettera h), numeri 1), 3) e 4)</b>	<b>Accertamento</b>
	Previsione della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale e la perdita di esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili e dei supporti documentali, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti. Limitazione della possibilità di fondare la <b>presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di minori componenti reddituali negativi</b> sulla base del valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine. Limitazione della possibilità di presumere la <b>distribuzione ai soci del reddito accertato</b> nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci.

<p><b>16, comma 1, lettere d), f) e g) e 18, comma 1, lettera h)</b></p>	<p><b>Affidabilità fiscale</b></p>
	<p>Per i contribuenti con alta affidabilità fiscale, sono <b>rafforzati i premi</b>, inclusa la riduzione dei tempi per ottenere i rimborsi. Viene previsto (articolo 16, comma 1, lettera n)) un <b>più ampio utilizzo della piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi</b>, con finalità di lotta all'evasione. In tal senso si prevede di facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra agenzia delle Entrate e Comuni, attraverso la condivisione online di dati e documenti, con l'obiettivo di individuare gli immobili attualmente non censiti e quelli <span style="float: right;">abusivi.</span> totalmente</p> <p>Si stabilisce che si può ottemperare agli adempimenti fiscali anche <b>direttamente per via telematica</b>, ampliando forme di pagamento con addebito diretto sul conto bancario o altro strumento di pagamento elettronico.</p> <p>Si incentivano le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali e le deleghe possono essere attribuite ai professionisti abilitati, anche in via esclusiva.</p>
<p><b>16, comma 2</b></p>	<p><b>Accise e tabacco</b></p>
	<p>Revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative. Le linee direttive punteranno anche in questo caso a <b>favorire la compliance</b>. Si stabilisce per questo di rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, introducendo un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento basato sull'individuazione di <b>specifici livelli di affidabilità e solvibilità</b>, ai fini della <b>concessione di benefici</b> consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della <span style="float: right;">cauzioni.</span> prestazione delle</p> <p>Per il settore dei tabacchi, si stabilisce l'obbligo di <b>revisione delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita</b>, e si introduce, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il <b>divieto di vendita a distanza</b>, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina.</p>
<p><b>Riscossione (articolo 18)</b></p>	
<p><b>Discarico delle somme</b></p>	

<p><b>18, comma 1, lettera a), numeri 1-3)</b></p>	<p>Discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle <b>quote non riscosse</b>, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili.</p> <p>Possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di <b>riaffidare in riscossione le somme discaricate</b>, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, ovvero di <b>affidare in concessione a soggetti privati</b>, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al Titolo II del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso.</p>
<p><b>18, comma 1, lettera a), numero 4)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Notifica della cartella</b></p> <p>Salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, <b>non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento</b> del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione, di atti interruttivi della prescrizione.</p>
<p><b>18, comma 1, lettera d)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Rateazione</b></p> <p>Modifica progressiva delle condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate.</p>
<p><b>18, comma 1, lettera e)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Riscossione coattiva</b></p> <p>Potenziamento dell'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il <b>progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento</b> per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), Dl 31 maggio 2010, n. 78;</li> <li>- l'<b>estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione</b>, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero.</li> </ul>

	<b>Organizzazione della riscossione</b>
<b>18, comma 1, lettere f) e g)</b>	Individuazione di un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il <b>trasferimento delle funzioni e delle attività</b> attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, <b>all'agenzia delle Entrate</b> , in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra quest'ultima, titolare della funzione della riscossione, e l'agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.
<b>Contenzioso tributario (articolo 19)</b>	
	<b>Istituti deflativi</b>
<b>19, comma 1, lettere a) e h)</b>	Coordinamento con la nuova disciplina dell'autotutela degli altri istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio di cui all'articolo 23, Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria. Previsti interventi di deflazione del contenzioso tributario <b>in tutti i gradi di giudizio</b> , ivi compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti.
	<b>Redazione degli atti processuali</b>
<b>19, comma 1, lettera b), numero 2)</b>	Introduzione dell'obbligo di utilizzare <b>modelli predefiniti</b> per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali.
	<b>Partecipazione alle udienze</b>
<b>19, comma 1, lettera b), numero 4)</b>	Previsione che la <b>discussione da remoto</b> possa essere <b>chiesta anche da una sola delle parti</b> costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza.
	<b>Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi</b>
<b>19, comma 1, lettera c)</b>	Modifica dell'articolo 57, Dpr 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, comma 2 e 617 del c.p.c. siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalità e le forme previste dal Dlgs 546/1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida

	notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, Dpr 602/1973.
<b>19, comma 1, lettera f)</b>	<b>Fase cautelare</b>
	<b>Accelerazione dello svolgimento</b> della fase cautelare (articolo 47, Dlgs 546/1992) anche nei gradi di giudizio successivi al primo. Previsione dell' <b>impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.</b>
<b>19, comma 1, lettera d)</b>	<b>Produzione di nuovi documenti in giudizio</b>
	Rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo.
<b>19, comma 1, lettera e)</b>	<b>Comunicazione del dispositivo della sentenza</b>
	Previste la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali <b>entro sette giorni dalla deliberazione di merito</b> , salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo.
<b>19, comma 1, lettera i)</b>	<b>Banca dati delle sentenze</b>
	Al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche di dati della giurisprudenza delle Corti di Giustizia tributaria, gestite dal ministero dell'Economia e delle Finanze, siano <b>accessibili a tutti i cittadini.</b>
<b>19, comma 1, lettere l) e m)</b>	<b>Organizzazione territoriale delle corti di giustizia</b>
	Ridefinizione dell'assetto territoriale delle Corti di Giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle Corti di Giustizia tributaria di secondo grado anche mediante <b>accorpamenti delle sedi esistenti</b> , sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione. Disciplina delle <b>modalità di assegnazione dei magistrati e dei giudici tributari</b> e del personale amministrativo interessati al riordino dell'assetto territoriale di cui si è appena detto, al fine di garantire la continuità dei servizi della giustizia tributaria delle Corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni degli uffici accorpati

	o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle medesime funzioni già esercitate presso le Corti accorpate o sopresse.
<b>Sanzioni (articolo 20)</b>	
<b>20, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3)</b>	<b>Rapporti tra processo penale e processo tributario</b>
	<b>Razionalizzazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale</b> , anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem. Revisione dei rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, che, nei casi di sentenza (penale) irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale <b>facciano stato nel processo tributario</b> quanto all'accertamento dei fatti medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale.
<b>20, comma 1, lettera a), numero 2)</b>	<b>Compensazione di sanzioni e interessi</b>
	Valutazione della possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno <b>crediti maturati nei confronti delle Amministrazioni statali</b> , certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e sino alla concorrenza del debito d'imposta.
<b>20, comma 1, lettera a), numero 4)</b>	<b>Gestione del rischio fiscale e adempimento collaborativo</b>
	Previste la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 4, Dlgs 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di <b>imprese, che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo</b> , che possano assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entità delle sanzioni. Pertanto, è prevista anche l' <b>esclusione</b> (e non il semplice alleggerimento) <b>delle sanzioni penali tributarie</b> , nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto

	comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali.
<b>20, comma 1, lettera a), numero 5)</b>	<b>Compensazione di crediti non spettanti o inesistenti</b>
	Introduzione, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, di una più rigorosa <b>distinzione normativa anche sanzionatoria</b> tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti d'imposta non spettanti e inesistenti.
<b>20, comma 1, lettera b)</b>	<b>Sanzioni penali</b>
	Attribuzione di uno specifico rilievo all'ipotesi di <b>sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo</b> , non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso. Attribuzione di uno specifico rilievo in sede penale alle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la <b>valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali</b> .
<b>20, comma 1, lettera c)</b>	<b>Sanzioni amministrative</b>
	<b>Miglioramento della proporzionalità</b> delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei. Assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del <b>ravvedimento</b> mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto sopra. Prevista l'inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per <b>recidiva</b> prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva. Revisione della disciplina del <b>concorso formale e materiale</b> e della <b>continuazione</b> , onde renderla coerente con i principi sopra specificati, anche estendendone l'applicazione agli istituti deflativi. <b>Esclusione</b> , in virtù dei principi di cui all'articolo 10, legge 27 luglio 2000, n. 212, dell'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una <b>dichiarazione integrativa</b> al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, dello Statuto dei diritti del contribuente, sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta.

## Testi unici e codici (articolo 21)

21

Il Governo è delegato ad attuare, **entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi** di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un **Codice** articolato in:

1) una **parte generale**, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale. Per questa parte il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:  
a) recepimento dei principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;  
b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo. La disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;  
c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata (che richiede anche l'abrogazione delle disposizioni che risultino incompatibili o non più attuali);  
2) una **parte speciale**, contenente la disciplina delle **singole imposte**. Ciò al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.  
Cordiali saluti*